

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 2

Adunanza 21 gennaio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI STRAMBINO - SECONDA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 26 - 11692/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Strambino risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-26078 del 28/06/1993 e di successiva Variante strutturale, approvata con deliberazioni GR. n. 13-04905 del 28/12/2001;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 73 del 17/12/1997 e n. 34 del 12/07/1999 le prime due Varianti Parziali del primo P.R.G.C. e con deliberazione di C.C. n. 35 del 08/07/2002 la prima Variante Parziale alla nuovo P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 51 del 12/11/2002, la Seconda Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, trasmessa alla Provincia, in data 11/12/2002, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Strambino sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 6.034 abitanti (al 1999);
- trend demografico: sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio (6.041 ab. nel 1991);

- superficie territoriale di 2.257 ettari, dei quali 350 in pianura e 1.906 in collina. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 514 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.079 ettari alla Classe II[^]; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 113 ettari;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta, dalla S.S. 26 per Ivrea, dalla S.P. 56 per Caravino e dalla S.P. 81 per Mazzè;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - il suo territorio è lambito, ad est, dalla Dora Baltea ed è attraversato, a nord, dal torrente Chiusella. La parte est del suo territorio, per una superficie di 932 ha, è interessata dalle fasce A, B e C della Dora Baltea, individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Strambino, con la deliberazione testè citata, adotta la Seconda Variante Parziale al P.R.G.C. che propone:

- il recupero di superfici di proprietà comunale, a destinazione residenziale, che il P.R.G.C. individua in fasce stradali inutilizzabili a fini edificativi e corrispondenti ad una volumetria di 13.429,25 mc. la cui capacità insediativa viene rilocalizzata in una zona attualmente destinata ad attività produttive (*ET011*), ormai degradata, mediante un cambio di destinazione d'uso in residenziale (*RB536*);
- la realizzazione di un'ampia area a parcheggio ad uso della residenza privata lungo la S.S. 26;
- la trasformazione di parte dell'area residenziale di completamento *RB 514* in agricola;
- lo spostamento dell'area a "servizi generali" individuata lungo la Dora su un'altra area di proprietà comunale da destinarsi ad impianti sportivi (*SG057*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 51/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/01/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 13/01/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni, con le quali:

- si rileva che il provvedimento trasmesso alla Provincia, non risponde ai requisiti che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998.

Si ricorda infatti che la "Variante parziale" al P.R.G.C. è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

Nello specifico si fa notare che la "Relazione", costituita da un'unica pagina, non descrive:

- quale sarà la nuova destinazione di Piano Regolatore dei terreni, attualmente residenziali, di proprietà comunale;
 - in termini quantitativi, la riduzione della superficie produttiva dell'area *ES1/18* utilizzata nel calcolo della capacità insediativa della nuova area *RB536*;
 - non dimostra, considerata la variazione venutasi a determinare mediante lo spostamento e la realizzazione di nuove aree a servizi, il rispetto di quanto prescritto al comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- con riferimento alla realizzazione di un parcheggio nell'area a servizi *SL553*, si suggerisce di prendere contatto con l'Ente proprietario della strada al fine di verificare se ci sono in programma interventi di potenziamento della suddetta viabilità a medio o lungo termine; peraltro, nel caso in cui il Comune intendesse riconfermare in sede di approvazione definitiva quanto proposto, permarranno caratteristiche non idonee ad una agevole e sicura accessibilità veicolare e pedonale;
- la trasformazione di parte dell'area residenziale di completamento *RB514* in agricola appare decisamente discutibile in termini funzionali ed urbanistici generali; si ricorda infatti che le aree agricole, per poter essere effettivamente utilizzate a tale scopo, non possono essere delle "enclave" in ambiti residenziali, ma devono possedere le caratteristiche definite dal primo comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77;
- con riferimento alla rilocalizzazione dell'area per "servizi generali", si invita il Comune a verificare attentamente la congruità di quanto proposto, ricordando che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET precisa che *"Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi ecc.), semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma.*

Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano";

- si rileva che la Variante è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica, la quale dovrà essere allegata al progetto definitivo.

Si richiamano in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n.

7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Seconda Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Strambino, adottato con deliberazione C.C. n. 51 del 12/11/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Strambino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba